



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 73 – 10 DICEMBRE 2025

32.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S ASD NEW VOLLEY MAGLIE- in persona del Presidente p.t.
- Sig. PICCINNO Giovanni – n.q. di Presidente p.t. della S.S ASD NEW VOLLEY MAGLIE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

si è riunito a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 141/2024-25 pervenuto il giorno 25 Agosto 2025 nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. **PICCINNO GIOVANNI**, quale Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio ASD NEW VOLLEY MAGLIE “per aver il tesserato PICCINNO GIOVANNI, quale Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio ASD NEW VOLLEY MAGLIE posto in essere nei confronti della atleta D. M. C. un comportamento ritorsivo, escludendola dagli allenamenti e dalle gare della prima squadra, successivamente alla richiesta di pagamento dei compensi pattuiti, fatta dall’atleta alla Società in data 22.3.2025

- S.S. **ASD NEW VOLLEY MAGLIE**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., per responsabilità diretta per il comportamento costituente illecito disciplinare posto in essere dal suo tesserato Presidente Piccinno Giovanni come sopra contestato, in applicazione del Reg. Giur. Vigente, Art. 76 – Responsabilità delle società comma 2 “Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell’operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati.”

All’udienza in modalità videoconferenza risultano collegati il procuratore federale aggiunto Avv. Umberto Pantanella nonché il sig. Piccinno Giovanni.

Il procuratore ha illustrato l’atto di deferimento e chiesto dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della sospensione per il presidente e la multa per la società. Il sig. Piccinno,



nel confermare di non aver conferito mandato ad alcun legale, a propria discolpa ha precisato di non aver mai sottoscritto contratti e di aver saputo che un contratto era stato firmato dal responsabile area tecnica, Sig. M. P..

Il Tribunale Federale terminata la discussione si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito ha dato lettura del dispositivo, riservando il deposito delle motivazioni entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'esposto presentato da legale di un'atleta, la procura apriva procedimento disciplinare a carico degli incolpati.

Nell'esposto l'atleta lamentava di essere stata esonerata dal Presidente della società a seguito della richiesta di pagamento di quanto concordato con un contratto sottoscritto.

Il fatto dell'esonero è stato confermato dal sig. Piccinno e comunque risulta provato da un messaggio inviato dal Presidente all'atleta che giustificava il provvedimento per un comportamento "antisportivo" tenuto.

Anche nel corso dell'udienza, nel confermare di non aver mai sottoscritto contratti, l'incolpato ribadiva di aver esonerato l'atleta per il comportamento poco educato tenuto dalla stessa e che avrebbe legittimato il provvedimento.

Ritiene il Tribunale che il principio educativo che il Presidente voleva valorizzare, è stato raggiunto in modo non corretto violando le norme a base delle regole sportive di lealtà e probità; lo scopo educativo non può essere certo rimesso al divieto di prestazione sportiva dell'atleta che è un dovere ma ancor più un diritto. Prima di arrivare al provvedimento estremo dell'esonero, si ritiene che doveva essere adottata ogni azione educativa per far comprendere la illiceità di certi comportamenti.

Dalla difesa dell'incolpato e dalla lettura del contratto emerge invece come il tesserato M. P., non avendone il diritto, avrebbe sottoscritto un contratto con l'atleta con l'intestazione del Presidente della



società. Sul punto ritiene il Tribunale opportuno l'invio degli atti alla procura per l'accertamento di possibili fatti di rilevanza disciplinare.

PQM

- Il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione del tesserato Giovanni Piccinno per mesi due e la multa a carico del sodalizio A.S. Volley Maglie Lecce di € 200,00
- Dispone altresì l'invio degli atti alla procura per valutare eventuali profili di responsabilità disciplinare a carico del tesserato M. P.
- Roma, 5 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 10 Dicembre 2025